



COMUNE DI TRENTO

Servizio Welfare e coesione sociale

Ufficio gestione e promozione sociale

Sede: Via Bronzetti, 1 - 38123 Trento

tel. 0461 884477 | fax 0461 884497

servizio.welfare@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun mar mer: 8.30/12.30 - gio: 10.00/12.00 – 13.30/16.00 – ven: 8.30/12.00

GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME

Fasc.: 7.12.3/2025/421

La Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione;
- l'art. 12 della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo);
- l'art. 19 della L.p. n. 23/1992 e s.m. e i. (Legge provinciale sull'attività amministrativa);
- l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- l'art. 36 bis della L.p. n. 13/2007 e s.m. e i. (Legge provinciale sulle politiche sociali);

in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 07.04.2025

r e n d e n o t o

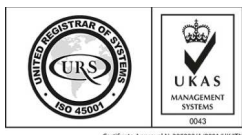
il seguente bando per individuare un soggetto partner per la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale nell'ambito del Territorio Val d'Adige.

Codice CUP D21H25000050002

CIG (verrà richiesto in fase di avvio del progetto o di stipula dell'accordo)

Ambito di intervento

La Provincia autonoma di Trento, con deliberazione di Giunta provinciale n. 911 del 28 maggio 2021 ad oggetto "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017." individua come competenza di livello provinciale il servizio Centro di accoglienza notturno



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



(scheda 2.5 del “Catalogo dei servizi socio-assistenziali” vigente). In attuazione di quanto sopra, la Giunta provinciale con propria deliberazione di n. 565 di data 31 marzo 2023 ha approvato il bando per la concessione di contributi per la gestione di Centri di accoglienza notturni denominati “Dormitori permanenti” per il periodo 1 maggio 2023 - 31 ottobre 2027. Il bando citato, come specificato all'articolo 1 comma 4, non si rivolge alle persone adulte richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio provinciale, che devono essere accolte, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 142 del 2015, nei centri governativi di prima accoglienza secondo i criteri di ripartizione regionale dei posti di accoglienza programmati dal Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'Interno.

Il servizio Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora, che raccoglie le richieste di posto letto, registra una costante richiesta di accesso da parte di richiedenti protezione internazionale che sono in attesa di essere accolti nei centri governativi di prima accoglienza. Nell'anno 2024 sono state 455 le persone che hanno fatto richiesta di posto letto (nel 2023 erano state 413). Il tempo medio di attesa per l'ingresso nei dormitori per questo target (tempo decorrente dalla domanda allo sportello) è stato di 142 giorni nel 2024 con un aumento di 39 giorni rispetto al 2023. I tempi medi registrati nel corso del 2024 per l'autorizzazione all'ingresso nei centri governativi di prima accoglienza sono superiori ai 245 giorni (nel 2023 erano 190). A fine 2024 l'attesa superava i 400 giorni. In questo periodo le persone che non vengono accolte dai dormitori sono costrette alla vita di strada: il numero di persone che sono in lista d'attesa per l'assegnazione di un posto letto in dormitorio nel corso dei primi tre mesi del 2025 è superiore alle 100 unità.

Per tale motivo si rende necessario proseguire, nell'ambito del Territorio Val d'Adige, con il progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale che non possono accedere ai Centri di accoglienza notturni provinciali, almeno fino alla scadenza del relativo bando.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente bando disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e dell'art. 19 della l.p. 23/1992, la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007, agli enti previsti dall'art. 3, comma 3 lett. d) e d) bis della medesima legge, per la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale, in qualità di partner del Comune di Trento.
2. Il progetto è finalizzato, attraverso l'ospitalità notturna, ad offrire interventi per il soddisfacimento di bisogni primari ma anche un contesto relazionale significativo orientato al recupero e al potenziamento delle risorse psico-fisiche in attesa dell'ingresso nei percorsi ministeriali. L'accoglienza prevede la collaborazione con la rete dei servizi presenti sul territorio provinciale.
3. Il progetto prevede la realizzazione di interventi residenziali suddivisi nelle seguenti tipologie:



- a) **Centro di accoglienza notturno permanente** (per il periodo luglio 2025-ottobre 2027) - con struttura messa in disponibilità dal soggetto partner per un totale di 35 posti letto;
 - b) **Centro di accoglienza notturno invernale** (per il periodo novembre 2025-aprile 2026) - con struttura messa in disponibilità dal Comune di Trento per un totale di 24 posti letto.
4. L'accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora provinciale.
 5. Gli interventi previsti vengono descritti nello schema di accordo di collaborazione (Allegato 1.2), parte integrante e sostanziale del presente bando e nel progetto presentato dal Soggetto partner.

Art. 2 – Durata del progetto e risorse finanziarie

1. L'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione del progetto, da erogare a titolo di contributo, ammonta a massimo euro 668.000,00 (seicentossessantottomila/00) e si riferisce ad un periodo di attività che decorre dall'1 luglio 2025 e termina il 31 ottobre 2027.
2. Successivamente all'approvazione della graduatoria di merito dei soggetti proponenti è possibile dare avvio alle attività previste dal progetto a decorrere dal 1 luglio 2025, anche nelle more della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.
3. Il contributo massimo concedibile è pari al 90% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute dal soggetto partner e, comunque, nei limiti degli importi di seguito indicati, calcolati con riferimento ai periodi di apertura delle strutture previste:

Anno	Contributo	Periodo apertura centro di accoglienza notturno permanente di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 3	Periodo apertura centro di accoglienza notturno invernale di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 3
2025	Euro 155.000,00	luglio-dicembre	novembre-dicembre
2026	Euro 306.000,00	gennaio-dicembre	gennaio-aprile
2027	Euro 207.000,00	gennaio-ottobre	-

4. Il Soggetto partner è tenuto a compartecipare con risorse proprie al finanziamento delle spese previste su base annua per la realizzazione del progetto in quota minima pari al 10%.



5. Non è ammessa alcuna compensazione economica tra le diverse annualità.

Art. 3 - Modalità di realizzazione delle attività e monte ore previsto

1. Il soggetto partner garantisce l'apertura dei Centri di accoglienza notturni nella fascia oraria tra le ore 19.00 e le ore 8.30 con le seguenti modalità:
 - a) **Centro di accoglienza notturno permanente** (art. 1 comma 3 lettera a): tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, per l'arco temporale di durata del progetto (dal 1 luglio 2025 al 31 ottobre 2027).
 - b) **Centro di accoglienza notturno invernale** (art. 1 comma 3 lettera b): tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, nel periodo novembre 2025 - aprile 2026.
2. L'apertura della struttura di cui al comma 1 lettera b) potrà essere realizzata, con le medesime modalità e anche in sede diversa, nell'inverno 2026-2027. L'eventuale richiesta è comunicata al soggetto partner almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'intervento. L'attività verrà autorizzata con successivo provvedimento dirigenziale, disponendo l'integrazione dei contributi per gli anni 2026 e 2027.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi il soggetto partner deve realizzare le attività previste dal progetto garantendo
 - a) durante la fascia di apertura dei Centri di accoglienza notturni
 - a1) dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e dalle 7.00 alle 8.30:
 - l'accoglienza degli ospiti che dovrà avvenire entro le ore 21.00 salvo giustificati motivi;
 - ascolto, relazione e orientamento per l'accesso alla rete di servizi;
 - attività educative, di sostegno e accompagnamento;
 - prima colazione;
 - la sistemazione dei posti letto da parte degli ospiti;
 - l'ordinata uscita degli ospiti dalla struttura entro le ore 8.30;
 - a2) dalle ore 24.00 alle 7.00 presidio notturno, salvo interventi da attivare in situazioni di necessità.

Nella fascia oraria 19.00 – 21.00 e 7.00 – 8.30 l'operatore sarà affiancato da altro operatore;
 - b) la gestione della logistica e sistemazione della struttura successivamente alla chiusura;
 - c) il raccordo con il servizio provinciale "Sportello Unico per l'accoglienza delle persone senza dimora" nelle funzioni connesse alla raccolta delle domande,



all'assegnazione di posto letto disponibili come definito in accordo con la struttura competente provinciale, alla partecipazione all'equipe e varie attività di back office attraverso la messa a disposizione di un operatore per 5 ore settimanali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi;

- d) la funzione di coordinamento tecnico-operativo del personale, dei volontari e degli esperti per esperienza;
- e) la realizzazione di un lavoro di equipe e di rete per ogni struttura, finalizzato anche a gestire la rotazione degli ospiti all'interno della struttura;
- f) un servizio di mediazione linguistica e culturale;
- g) un'attività di supervisione per gli operatori.

Art. 4 – Soggetti partner e requisiti

1. La domanda di contributo può essere presentata da soggetti che, alla data di presentazione della stessa e per tutta la durata del progetto:
 - a) non presentino motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), applicato per analogia e in quanto compatibile;
 - b) sono in possesso dell'autorizzazione e accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e s.m.i., nell'aggregazione funzionale area età adulta/residenziale;
 - c) dispongono a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, o in virtù di altro valido titolo giuridico, di una struttura che soddisfi il fabbisogno di posti letto secondo quanto prescritto all'art. 1 comma 3 lettera a), da mettere a disposizione a titolo gratuito per la realizzazione del progetto di accoglienza;
 - d) hanno maturato un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, dal 01/01/2015 al 31/12/2024, nella gestione di servizi residenziali di accoglienza notturna a favore di persone adulte.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



Art. 5 – Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:
 - a) un singolo soggetto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 4;
 - b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati indicati quali esecutori del servizio deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 comma 1 lettere a) e b) e, complessivamente, dei requisiti di cui alle lettere c) e d). In questo caso, anche il consorzio deve essere in possesso del requisito previsto alla lettera a). Nel caso in cui il consorzio partecipi in nome e per conto proprio deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4;
 - c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti (ATS), ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art. 4 lettere a) e b). I requisiti di cui alla lettera c) e d) devono essere posseduti complessivamente dai soggetti del raggruppamento.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
 - a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti del Comune di Trento, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti del Comune di Trento;
 - b) oggetto, ai sensi dell'art. 1 del presente bando;
 - c) obiettivi;
 - d) durata;
 - e) forme della collaborazione;
 - f) ulteriori elementi come specificati nel modulo "dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa".

Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. Per partecipare alla procedura di cui al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione, la domanda di contributo e la documentazione a corredo sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto proponente o del soggetto capofila (in caso di forme associative temporanee):

via PEC all'indirizzo servizio.welfare@pec.comune.trento.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 maggio 2025

indicando nell'oggetto: "selezione partner Centri accoglienza notturni - RPI"

2. Alla domanda di contributo (Allegato A) deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) il progetto, ripartito in paragrafi corrispondenti a quanto previsto dal documento Valutazione dei progetti (Allegato 1.1);
 - b) le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione (Allegati B o B/bis) in base alle forme di partecipazione come indicate all'art. 5;



- c) il preventivo suddiviso per gli anni di durata del progetto (periodi 1 luglio – 31 dicembre 2025, 1 gennaio– 31 dicembre 2026 e 1 gennaio- 31 ottobre 2027), utilizzando il modello (Allegato C);
 - d) in caso di partecipazione in forma associativa, la dichiarazione di impegno per la sua costituzione (Allegato D) di cui all'art. 5, comma 2, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti che intendono associarsi;
 - e) l'indicazione della struttura messa a disposizione, che deve risultare conforme a quanto specificato all'art. 3 dello schema di accordo di collaborazione, con il titolo giuridico della disponibilità (proprietà, usufrutto, locazione...);
 - f) l'eventuale copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato capofila e dei soggetti consorziati se il soggetto non è iscritto al Registro Nazionale Terzo Settore (RUNTS);
 - g) eventuali copie dei documenti di identità, in corso di validità, dei soggetti sottoscrittori, se la documentazione dei punti precedenti non è firmata digitalmente.
3. **La documentazione, in formato PDF/A non modificabile, deve essere contenuta in una cartella compressa protetta da password, pena l'esclusione.** Si fa presente che solo la domanda non deve essere protetta da password e che la stessa non deve essere contenuta nella cartella protetta. La password dovrà essere comunicata a mezzo PEC al Servizio Welfare e Coesione sociale a partire

dalle ore 12:01 fino alle ore 23:59 del giorno 12 maggio 2025

pena l'esclusione dalla procedura selettiva

- 4. La domanda di contributo e la documentazione di cui al comma 2 vengono pubblicate in allegato al presente bando e nella sezione dedicata del sito istituzionale.
- 5. Nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, l'invio della documentazione è valida se i documenti vengono sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritti con firma autografa, vengono scansionati e presentati unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.
- 6. Le domande presentate oltre il termine ultimo o quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione a corredo delle stesse non verranno ammesse alla valutazione, pertanto le domande non complete di tutti gli allegati non sono ammissibili salvo quanto indicato nel successivo art. 8. Rimane ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.



Art. 7 - Individuazione del responsabile del procedimento

La persona responsabile del presente procedimento è la dottoressa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale.

Art. 8 – Istruttoria delle domande

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 1;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quella prevista dall'art. 6;
 - c) sono prive di sottoscrizione.
2. La persona responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo.
3. Non sono ammesse le domande prive della documentazione di cui all'art. 6 comma 2 lettere a), b), c).
4. Il Comune di Trento si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di richiedere al soggetto proponente:
 - a) chiarimenti sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
 - b) regolarizzazioni o integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
5. In caso di mancato riscontro ai chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale entro il termine assegnato dal Comune di Trento, l'istruttoria viene conclusa sulla base della documentazione agli atti.

Art. 9 – Procedimento e valutazione dei progetti

1. A seguito del ricevimento della password per l'apertura della cartella protetta, come precisato dall'art. 6, comma 3, la persona responsabile del procedimento, in seduta pubblica, fissata per il giorno 13 maggio 2025 alle ore 11.00, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza, la leggibilità e la regolarità delle dichiarazioni richieste.
2. La valutazione delle proposte progettuali, presentate a corredo delle domande di contributo è svolta da un'apposita Commissione in sedute riservate, composta da un presidente e da almeno n. 2 (due) componenti esperti, nominata dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. La proposta progettuale viene valutata sulla rispondenza alle finalità previste dal presente bando, secondo il documento Valutazione dei progetti. Il punteggio



complessivo sarà corrispondente alla somma dei punteggi dei singoli indicatori.

4. I lavori della Commissione e la formazione della graduatoria dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina della Commissione stessa.
5. Il Comune di Trento si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
6. Il Comune di Trento si riserva, altresì, di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
7. Il Comune di Trento approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti e verrà pubblicata nella sezione del sito del Comune di Trento come sopra indicata.
8. Il Comune di Trento procederà a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti all'art. 4 in capo al soggetto primo in graduatoria e in base alla forma di partecipazione verranno verificati i requisiti in capo agli ulteriori soggetti secondo quanto specificato all'art. 5, al fine della stipula dell'accordo di collaborazione.
9. Qualora non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti ovvero fosse verificata la non veridicità di quanto dichiarato, il Comune di Trento, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda e potrà, eventualmente, procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
10. La persona responsabile del procedimento in ogni caso comunicherà gli esiti delle verifiche ai soggetti interessati.

Art. 10 - Spese ammissibili ed entrate in deduzione

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese direttamente riconducibili alla realizzazione del progetto:
 - a) spese per il personale dipendente impiegato direttamente a contatto con l'utenza per la realizzazione delle attività. Tra dette spese rientrano anche gli eventuali oneri retributivi riferibili agli "esperti per esperienza";
 - b) spese per il coordinamento in misura pari ad almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nelle due strutture, prestate da un operatore qualificato;
 - c) rimborso spese per volontari: l'attività dei volontari che prenderanno parte alle attività, non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate dal soggetto partner soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo



settore);

- d) spese per il funzionamento dei centri di accoglienza notturni quali a titolo esemplificativo: spese condominiali, utenze (quelle per il Centro di accoglienza notturno invernale sono a carico del Comune), spese di assicurazione, spese per manutenzione ordinaria, spese di pulizia, imposte e tasse;
 - e) coperture assicurative obbligatorie (art. 9 dello schema di accordo) ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, anche quelle per infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (soci e non soci) purché non finanziate da altri Enti, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato finalizzate alla realizzazione del progetto;
 - f) spese per acquisto di materiale e piccole attrezzature strettamente collegate alle attività previste dal progetto quali a titolo esemplificativo: biancheria da letto, accessori domestici, cancelleria, per un importo unitario inferiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
 - g) spese per generi alimentari e di conforto per gli ospiti: quali ad esempio prodotti per la colazione e per l'igiene personale, abbigliamento;
 - h) ammortamenti le quote di ammortamento di beni e attrezzature direttamente impiegati nella gestione del progetto, sono riconosciuti nella misura di legge prevista e nella percentuale in cui il bene è dedicato al progetto, escluse le quote di ammortamento accelerate ed anticipate.
2. Sono inoltre ammissibili a contributo, in quota parte per un importo nel limite massimo del 15% dei costi diretti imputabili al progetto di cui al comma 1 le spese generali, quali a titolo esemplificativo: costo personale amministrativo (in riferimento alle attività contabili, di controllo di gestione, di rendicontazione, di gestione del personale, ecc.), sede amministrativa, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni.
 3. Il contributo annuo effettivo per il progetto è pari all'90% delle spese sostenute ed ammesse entro i limiti massimi delle quote annuali di contributo, come indicati all'art. 2 comma 3.
 4. Il soggetto partner concorre al finanziamento del 10% delle spese per la realizzazione del progetto con entrate proprie.
 5. Le entrate devono essere dichiarate e inserite nel preventivo e nel rendiconto. La differenza tra le spese ammesse e le entrate costituisce la spesa finanziabile fino agli importi massimi stabiliti nell'art. 2 comma 3 del presente bando.
 6. Tutte le spese e le entrate si intendono comprensive di i.v.a., ove dovuta in base alle aliquote previste per legge, qualora rappresenti un costo per il soggetto partner.
 7. Sono considerati ammissibili i pagamenti effettuati attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari (es. bonifico bancario/postale) che consentano l'evidenza dell'addebito sul c/c bancario o postale dedicato alla commessa pubblica, oppure



con carta di credito o di debito a titolarità del beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti. Non sono pertanto ammessi pagamenti con carta di credito personale, né le compensazioni. Sono esclusi i pagamenti in contanti. Nel rispetto degli obblighi della tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della citata norma, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

8. I documenti comprovanti la spesa riferiti a periodi precedenti o successivi rispetto a quelli dei periodi di competenza non possono essere riconosciuti anche se in connessione con il progetto.
9. Per le spese generali di cui al comma 2 imputate in quota parte, nel preventivo dovrà essere descritto il metodo utilizzato per la ripartizione e in fase di rendicontazione dovrà essere allegato un prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota della spesa.
10. Nella redazione del preventivo e del rendiconto il soggetto partner deve attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.

Art. 11 - Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

È ammessa la concessione del contributo previsto dal presente bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto partner o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda di contributo devono essere dichiarate nel preventivo e in sede di rendicontazione.

Art. 12 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) costi non direttamente riconducibili al progetto;
- b) costi di progettazione, studio e di ricerca preliminari e propedeutici alla presentazione del progetto o propedeutici alla rendicontazione delle attività svolte;
- c) sanzioni e interessi passivi;
- d) i.v.a. in detrazione;
- e) acquisto di attrezzatura, arredi, materiale di consumo e cancelleria di costo unitario superiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);
- f) spese di rappresentanza;
- g) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- h) spese per manutenzione straordinaria su immobili.



Art. 13 - Accordo di collaborazione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate da apposito accordo che verrà sottoscritto dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale e dal soggetto partner.
2. L'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007, viene stipulato con scrittura privata digitale sulla base dei contenuti dello schema allegato al presente bando e del progetto del soggetto partner.
3. Ai fini della stipula, il soggetto partner è tenuto a trasmettere al Comune copia delle polizze assicurative di cui all'art. 9 dello schema di accordo prima dell'avvio del progetto.

Art. 14 - Obblighi del beneficiario del contributo

Il beneficiario del contributo, nonché soggetto partner del progetto, è tenuto dare esecuzione a quanto previsto dall'accordo di collaborazione che, integrato con il progetto presentato in sede di domanda di contributo, costituirà impegno negoziale. Laddove il beneficiario sia inadempiente rispetto alla realizzazione delle attività, l'Amministrazione si riserva il potere di revocare o sospendere in tutto o in parte l'erogazione, in dipendenza della gravità dell'inadempimento, secondo le modalità prescritte all'art. 14 dello schema di accordo di collaborazione.

Art. 15 – Chiarimenti e informazioni

1. Le richieste di informazioni o di chiarimento possono essere inviate fino al giorno 4 maggio 2025 con oggetto "*Richiesta chiarimenti progetto Centri accoglienza notturni - RPI*" all'indirizzo:
servizio.welfare@pec.comune.trento.it
2. Le richieste di chiarimento e le relative risposte vengono pubblicate sul sito web entro 5 giorni dalla loro ricezione.
3. Il bando, la modulistica, i chiarimenti e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale al seguente link:

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Avvisi-e-news/Progetto-di-accoglienza-notturna-per-richiedenti-protezione-internazionale>